



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio II

Prot. n. 3571/C21c

Ancona, 22 febbraio 2008

**Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di:
ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, PESARO**
**Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali della regione
LORO SEDI**

e, p. c.: **All' Assessore alla Conoscenza, Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Marche - ANCONA**
**Al Ministero della Pubblica Istruzione
- Dipartimento per l'Istruzione
Uff. di supporto e collab.ne con il Capo Dipartimento – Uff. IV
- Dir. Gen. per il Personale della Scuola – Uff. IV
ROMA**
Al dr. Massimo VERDE - responsabile EDS - SEDE
Alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola - LORO SEDI

**OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2008/2009.
C.M. n. 19 dell'1 febbraio 2008 e schema di Decreto Interministeriale.**

Premessa.

Si trasmettono la C.M. n. 19/2008 e lo schema di Decreto Interministeriale alla stessa allegato con cui viene disposta per il prossimo anno scolastico una riduzione dei posti di organico – rispetto a quelli attualmente funzionanti - “*in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) che ha rimodulato gli obiettivi di contenimento della finanziaria 2007 e previsto per l'anno 2008/09 una riduzione complessiva di 11.000 posti (10 mila per il personale docente e mille per il personale ATA).*”

La riduzione dei posti, nella misura stabilita, costituisce un obiettivo che non può essere eluso: il suo mancato raggiungimento comporterebbe infatti, in base alla legge finanziaria 2007, una automatica e corrispondente riduzione degli stanziamenti complessivi di bilancio del Ministero, con negativi riflessi sulla dotazione finanziaria delle scuole.

Come si è già avuto modo di evidenziare,¹ l'obiettivo di contenimento della spesa coinvolge sia questo U.S.R. (Direzione Generale ed Uffici Scolastici Provinciali) sia i dirigenti scolastici, facenti parte della medesima Amministrazione e dunque allo stesso modo tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il conseguimento di quanto la legge richiede: le prescrizioni legislative impegnano la responsabilità di tutti i dirigenti – di quelli scolastici non meno che degli amministrativi - a ricercare insieme, superando improprie contrapposizioni, i modi adatti a contemperare le esigenze della scuola con l'obiettivo tassativo di conseguire i risparmi che la stessa legge ha stabilito.

La ricognizione del numero di alunni e l'inserimento dei dati a sistema.

La conoscenza dell'esatto numero di iscritti costituisce, com'è ovvio, condizione imprescindibile per procedere alla definizione degli organici. Si invitano pertanto le scuole ad inserire immediatamente tutti i relativi dati al sistema informativo: si precisa che soltanto a tali dati si farà riferimento – ad intervenuta chiusura delle aree – per l'elaborazione degli organici.

Com'è noto, le operazioni procedono per fasi temporali e per gradi di scuole (cfr. nota ministeriale n. 440 del 15 febbraio 2008): non essendo consentito all'Ufficio, dopo la chiusura di tutte le aree, di rivedere – a fini di eventuale compensazione – l'assegnazione dei posti fra i vari ordini e gradi di scuole, è assolutamente indispensabile poter disporre con il massimo possibile anticipo del quadro ge-

¹ in occasione della definizione dell'organico di fatto del corrente anno scolastico: cfr. note n. 12548 del 25 luglio 2007 e n. 12640 del 26 luglio 2007



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio II

nerale complessivo degli iscritti, così da quantificare fin dall'inizio delle operazioni con esattezza i posti – non modificabili successivamente - destinabili a ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado).

E' perciò necessario che, secondo quanto consente la citata ministeriale, le operazioni di inserimento a sistema dei dati relativi agli iscritti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado si concludano ² non oltre il **4 marzo 2008**: l'adempimento è affidato alla responsabilità diretta dei dirigenti scolastici e dei rispettivi DD.SS.GG.AA.

Il recupero dei debiti formativi.

In materia di recupero si richiama l'attenzione, in particolare, sul disposto dell'art. 2, sesto comma, dell'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007, che fa obbligo alle scuole di attivare gli interventi di recupero, di determinarne le modalità di organizzazione e di realizzazione, precisandone tempi, durata, modelli didattici e metodologici, le forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, i criteri di valutazione, nonché le modalità di comunicazione alle famiglie: è indispensabile attenersi rigorosamente a tali indicazioni, ad evitare il rischio che le valutazioni finali abbiano ad essere inficiate, in sede contenziosa, dalla eventuale loro inosservanza.

Per i fini che qui più direttamente rilevano, si segnala inoltre che l'art. 8, primo comma, della stessa O.M. dispone che le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali debbano aver luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, “*salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate*”. In difetto di tali “*esigenze organizzative debitamente documentate*”, insorgerebbero molteplici responsabilità, non escluse quelle connesse alle spese derivanti dal sesto comma, ultima parte, del medesimo articolo.

Più in generale, in ordine ai riflessi applicativi della citata ordinanza sulle operazioni relative agli organici, si richiama l'attenzione sull'art. 13 del decreto interministeriale, sottolineando l'opportunità che si compia ogni sforzo affinché – attraverso l'organizzazione e l'espletamento intensivo delle attività di recupero e delle relative verifiche già *prima* della conclusione delle lezioni - il quadro delle consistenze di organico possa risultare quanto più possibile definito già al termine degli scrutini finali. Ciò anche al fine di poter utilizzare, per le successive operazioni di assegnazione del personale, la totalità dei posti disponibili.

Aspetti specifici.

Tanto premesso, con riserva di ulteriori indicazioni, si ritiene opportuno soffermare l'attenzione su taluni aspetti di maggior rilievo considerati dalle disposizioni in esame.

1. Scuola primaria.

Con specifico riferimento a tale tipologia di scuola, il Decreto Interministeriale prevede che i docenti in possesso dei necessari requisiti (specializzati) debbano essere impegnati nell'insegnamento della lingua straniera, configurandosi come assolutamente residuale il ricorso ad insegnanti specialisti.

2. Scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Vanno ricondotte a 18 ore tutte le cattedre, ivi comprese quelle dell'istruzione professionale, nonché quelle relative alle classi di concorso A28, A30 ed A32.

Le prime classi, nonché quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio, sono determinate tenuto conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi di studio.

Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono funzionare solo in presenza di non meno di 20 alunni effettivamente e regolarmente iscritti.

² fermi restando i termini del 25 febbraio e del 3 marzo, rispettivamente stabiliti per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio II

Le prime classi dei corsi sperimentali dell'istruzione liceale passati ad ordinamento ex D.M. n. 234/2000 - di consistenza oraria curriculare pari o superiore alle 34 ore settimanali - possono essere istituiti solo se posseggano una peculiare, documentata valenza formativa: nella generalità dei casi dovrà essere preferita l'istituzione di corsi ordinamentali.

Laddove l'accoglimento di tutte le domande di iscrizione non consenta la costituzione di classi correttamente dimensionate, sarà specifico onere delle istituzioni scolastiche - per il tramite dei competenti organi collegiali - determinare i criteri per individuare le domande di iscrizione accoglibili. L'omessa attivazione di tali procedure non potrà comportare alcun legittimo sdoppiamento di classi.

Ciò vale anche nell'ipotesi di insufficiente numero o capienza delle aule: con indicazioni di carattere permanente (contenute nella nota n. 15020 del 20 novembre 2003), lo scrivente ha avuto infatti modo di richiamare ripetutamente la personale attenzione dei dirigenti scolastici sull'obbligo, in mancanza di ambienti idonei, di *"limitarsi ad accogliere il numero di iscrizioni consentito dalla capienza degli spazi di cui la scuola concretamente dispone"*.

Per le stesse finalità di contenimento della spesa, si sollecita una responsabile pianificazione della distribuzione degli iscritti fra tutte le scuole dello stesso grado, aventi sede in territori cittadini finitimi, in modo da evitare che una scuola richieda un aumento di posti per un numero di alunni che può essere ospitato nella scuola contigua senza determinare analogo incremento: a tal fine i Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono invitati a promuovere opportuni confronti fra i dirigenti scolastici interessati coinvolgendo, se del caso, anche i competenti Enti Locali.

I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali sono delegati a compiere - in confronto con i Dirigenti Scolastici, singolarmente e in apposite conferenze di servizio - tutta l'attività istruttoria necessaria per verificare la congruità delle richieste delle scuole, formulando successivamente a questa Direzione Generale le proprie motivate proposte per la determinazione dell'organico delle scuole delle rispettive province, nel più rigoroso rispetto della normativa in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio

MDG/AF/circolare sugli organici di diritto 2008_2009_1

Elenco allegati:

- C.M. 19 del 13.2.2007
- schema di Decreto Interministeriale.